

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **26 (ventisei)** - del mese di **aprile** alle ore **15:37** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP)

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				RUOZZI Cinzia			
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano		Si	
AGUZZOLI Fabrizio		Si		SALATI Roberto			
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola			Si
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si	
BERTUCCI Gianni			Si	VERGALLI Christian		Si	
BRAGHIROLI Matteo	Si			VINCI Gianluca			
BURANI Paolo	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CASTAGNETTI Fausto	Si						
CORRADI Davide	Si						
DE LUCIA Dario							
FERRARI Giuliano	Si						
FERRARINI Filippo		Si					
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si			----- Assessori -----			Presenti
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex			No
IORI Matteo	Si			BONVICINI Carlotta			Si
MAHMOUD Marwa	Si			CURIONI Raffaella			No
MELATO Matteo		Si		DE FRANCO Lanfranco			Si
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele			No
PANARARI Cristian		Si		RABITTI Annalisa			No
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca			No
PERRI Palmira	Si			TRIA Nicola			No
PIACENTINI Lucia							
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti:** 27 Assessori presenti: 2
Favorevoli: 17
Contrari: 8
Astenuti: 2

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva;
- il comma 667 che dispone *“Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;*
- il comma 668 che dispone *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di*

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il D.L. 50/2022 del 17/5/2022 cosiddetto “Decreto Aiuti”, all'art. 43 c. 11 in modificazione dell'art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha introdotto una disposizione di carattere generale in merito all'approvazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei Comuni, in particolare nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine di approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI :

- la deliberazione del C.C. n. 256 del 20/12/2021 *“Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013”;*
- la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/04/2022 *“APPROVAZIONE DEL PRIMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”;*
- la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28/04/2022 *“APPROVAZIONE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”;*
- la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.*

DATO ATTO che:

IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: *“Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA”* ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

CONSIDERATO CHE

- Con DELIBERAZIONE N. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che impone, a decorrere dal 1.1.2023 il recepimento della delibera 15/2022 e dell'allegato TQRIF ALL. A), relativamente al rispetto di una serie di obblighi da parte dei soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza;
- Al fine di facilitare il recepimento delle novità introdotte da ARERA nell'ambito dei regolamenti per la disciplina della tariffa corrispettiva, ANCI Emilia-Romagna e ATERSIR hanno predisposto un documento (comunicato di Atersir del 21.12.2022) che evidenzia le modifiche allo schema tipo di regolamento già approvato in precedenza dalla Regione Emilia-Romagna con DGR N. 202 del 21 febbraio 2022 e da ATERSIR con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 11.4.2022.

RICHIAMATA

- la delibera del Consiglio d'Ambito del 27 febbraio 2023 contenente la versione aggiornata del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 20/2020 avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013 che prevede l'adattamento dei regolamenti comunali ai contenuti del Regolamento in particolare per la parte afferente alla nomina degli Agenti Accertatori;

RITENUTO DI

procedere alla modifica e all'integrazione del vigente regolamento comunale che disciplina la tariffa corrispettiva al fine di recepire le disposizioni contenute nell'allegato A (TQRIF) della delibera di ARERA 15/2022 tenuto conto dello schema di modifiche del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva predisposto da Anci Emilia Romagna e Atersir, in particolare in tema di:

- obbligazione pecuniaria ai fini del coordinamento con le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio;
- attivazione, variazione e cessazione del Servizio (comunicazione);
- reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- modalità di versamento e sollecito di pagamento;
- rateizzazioni dei pagamenti
- rimborsi e compensazioni

nonché ad adeguare il Regolamento alle esigenze emerse nel primo anno di applicazione della tariffa corrispettiva nonché alle modifiche normative nel frattempo intervenute e alle indicazioni della delibera del Consiglio d'Ambito sopra richiamata ;

ESAMINATO

- lo schema di regolamento comunale opportunamente rivisitato ed adeguato alla nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso **ALL. A)**
- In particolare le modifiche/integrazioni di nuovi articoli al vigente regolamento che trovano specifica evidenziazione nell'allegato Regolamento e che riguardano i seguenti articoli:

art.2 "Definizioni "

art 5 "Presupposto e ambito di applicazione"

art.7 "Utente obbligato al pagamento"

art.8 "Obbligazione pecuniaria, applicazione della tariffa e categorie di utenza",

art.9 "Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del pinco finanziario e frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale"

art.10 "Tariffa Giornaliera"

art.13 "Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art .238 comma 10 del D.Lgs 152/2006"

art.36 "Agevolazioni per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale"

art.38 "Comunicazione" (attivazione variazione e cessazione del servizio),

art.39 "Controllo"

art.40 "Informazioni all'utenza"

art.41 "Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati",

art.42 "Modalità di versamento e sollecito di pagamento",

art.43 "Riscossione",

art.44 "Rateizzazioni dei pagamenti",

art.45 "Rimborsi e compensazione"

art.46 "Sanzioni"

art.48 "Norme di rinvio e clausola di salvaguardia"

Si è provveduto inoltre a modificare l'art 35 per le utenze domestiche in condizioni economiche disagiate ai fini delle agevolazioni sociali ampliando la fascia degli aventi diritto ed in particolare:

- è stata aumentata la soglia ISEE ordinario da euro 12.500,00 a euro 15.000,00 adeguandola ai parametri ISEE previsti per i bonus luce e gas di cui alla Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 art. 1 comma 17;

- è stata aumentata da 20.000,00 euro a 30.000,00 euro la soglia ISEE per i nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico adeguandola a quanto disposto dall'ART.1 comma 2 del DL 34/2023;

- sono state modificate le date di presentazione delle richieste di agevolazioni.

L'ampliamento degli aventi diritto alle agevolazioni di cui all'art 35 trova copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 approvato con delibera n. 188 del 20/12/2022 che vede a carico del bilancio Comunale un fondo di 350.000,00 euro per il 2023 per agevolazioni sociali tariffa rifiuti ad utenze domestiche per nuclei famigliari con bassa ISEE a fronte dei 250.000,00 euro stanziati per l'anno 2022.

La proposta di Regolamento prevede anche all'art 36 l'aumento della riduzione della quota variabile per APS e ODV dal 50% al 100% della quota variabile non misurata della tariffa, tale

agevolazione trova copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 del Comune di Reggio Emilia con un fondo di 40.000 euro nel 2023 finanziato con risorse della fiscalità generale .

Dato atto infine che nella proposta di Regolamento si è inserito anche l' Allegato 2 relativo allo schema di Rimborso forfettario per la mancata restituzione dei contenitori e l' Appendice A relativa alla parte di Regolamento tipo per l' Applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale approvato dalla Regione Emilia Romagna in cui è descritto il modello Iren Ambiente Spa attualmente in uso in Regione Emilia-Romagna per l' applicazione della tariffa corrispettiva puntuale.

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art 48 ;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico Enti Locali, i pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.

RITENUTO di provvedere in merito,

Visto l'Emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Aguzzoli Fabrizio e De Lucia allegato alla presente delibera e respinto, come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) di cui all'allegato **A**) quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, nella nuova formulazione derivante dalle modifiche meglio esplicitate nelle premesse e derivanti anche dal recepimento delle disposizioni dettate dalla deliberazione di ARERA n.15/2022 del 18.1.2022 in particolare in materia di:
 - obbligazione pecuniaria ai fini del coordinamento con le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio
 - attivazione, variazione e cessazione del Servizio (comunicazione);
 - reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;

- modalità di versamento e sollecito di pagamento
- rateizzazioni dei pagamenti
- rimborsi e compensazioni

con entrata in vigore dal 1.1.2023;

3. di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A la presente delibera;

Infine il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano